



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI ISTITUTO

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, integrato con le disposizioni introdotte dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, in vigore dal 10 ottobre 2025, modifica in parte lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti al fine di rafforzare la funzione educativa e riparativa delle sanzioni disciplinari, promuovere percorsi di cittadinanza attiva e riflessione, valorizzare la responsabilità individuale, favorire la collaborazione scuola-famiglia e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e comportamenti a rischio. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto. Si ribadisce che le infrazioni disciplinari non possono incidere sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, ma influenzano la valutazione del comportamento.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione, ispirati al principio della riparazione del danno, finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno. Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe; quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Collegio Docenti.

Art. 2 – Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica.
4. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
5. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
6. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

INFRAZIONE DISCIPLINARE	PROVVEDIMENTO	AUTORITA' COMPETENTE
Disturbo delle lezioni e dell'attività didattica	Richiamo verbale (alla prima inosservanza) Ammonizione scritta sul registro in caso di recidiva	Docente presente in classe
Mancato possesso di materiale didattico		
Consumo di cibi e bevande (tranne acqua) in classe durante le lezioni		
Mancato rispetto della frequenza scolastica intesa come assenze, ritardi, uscite		Dirigente o Collaboratori (vicepresidi o coordinatori)
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	Richiamo verbale e segnalazione alla Direzione	Docente presente in classe
Mancanza di rispetto nei confronti di Alunni, Docenti e Personale non Docente	Ammonizione scritta sul registro	Docente in Classe
Utilizzo inappropriato dei dispositivi elettronici durante la lezione	Ammonizione scritta sul registro	
Mancata cura nell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature e materiali dell'Istituto e di terzi	Ammonizione scritta sul registro (in caso di danneggiamento, risarcimento del danno)	

Reiterata mancanza di rispetto nei confronti di Alunni, Docenti e Personale non Docente anche dopo l'ammonizione scritta	Ammonizione scritta sul registro e temporaneo allontanamento dall'attività didattica con ammonizione scritta del Dirigente scolastico sul registro elettronico	Docente in Classe e Dirigente scolastico o suo delegato
Comportamento che impedisce il regolare svolgimento dell'attività didattica		
Uso del cellulare o di altri dispositivi lesivo dei diritti personali		
Ripetuto mancato rispetto della frequenza scolastica anche dopo l'ammonizione scritta		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico anche dopo il richiamo della Direzione		

Reiterato utilizzo inappropriato del dispositivo elettronico anche dopo l'ammonizione scritta	Allontanamento temporaneo dall'attività didattica	Docente in classe e Dirigente scolastico o suo delegato
---	--	---

Grave e/o reiterata mancanza di rispetto nei confronti di Alunni, Docenti e Personale non Docente	Allontanamento dalle lezioni, fino a un massimo di due giorni , comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Allontanamento dalle lezioni per un periodo dai 3 ai 15 giorni lo studente dovrà dedicarsi ad attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche oppure presso la scuola a favore della comunità scolastica.	Consiglio di Classe. Il provvedimento incide sul voto di condotta. Comunicazione alla famiglia
Comportamento grave e reiterato che impedisce il regolare svolgimento dell'attività didattica		
Reiterato utilizzo del cellulare anche dopo l'ammonizione scritta e l'allontanamento		
Sottrazione di beni di proprietà altrui		

Uso del cellulare o di altri dispositivi gravemente lesivo dei diritti personali		
Ripetuto mancato rispetto della frequenza scolastica anche dopo l'ammonizione scritta e l'allontanamento		
Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico, anche dopo il richiamo della Direzione e l'allontanamento		

Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o tali da determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità di sé stessi o di altre persone. La violazione ha gravità tale da eccedere l'ambito delle infrazioni sopra riportate.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. In relazione all'infrazione commessa, la sanzione può comportare l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di maturità.	Direzione per primo provvedimento, delibera del Consiglio di Classe e successiva ratifica definitiva del Collegio Docenti
---	--	---

Ai fini del presente regolamento si considerano gravi le infrazioni disciplinari che comportano almeno il provvedimento della sospensione

Art. 4 –Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

Le violazioni non gravi vengono contestate immediatamente dal docente e/o dal Dirigente scolastico e comunicate ai genitori o esercenti la potestà mediante pubblicazione sul registro elettronico.

Per le violazioni gravi l'avvio del procedimento è comunicato direttamente allo studente all'atto della contestazione dell'infrazione disciplinare ed ai genitori o esercenti la potestà.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente, se espressamente lo richiede, ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe.

Se espressamente richiesto dallo studente, dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Per le violazioni gravi che coinvolgano altri allievi quali parti lese, questi ultimi potranno essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
- b) la conferma del provvedimento disciplinare o nel caso di competenza dell'Organo Collegiale, la proposta del Dirigente per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il Dirigente è sempre competente per l'adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili, compresi quelli che comportano l'allontanamento dall'Istituto.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Il Consiglio di Classe è convocato entro il termine di sette giorni dalla proposta del Dirigente scolastico di cui al comma 6 lett. b) dell'art. 4.

Nel caso di provvedimento disciplinare che comporta la sospensione superiore a giorni 15 o l'allontanamento fino al termine dell'attività scolastica, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di maturità, il Consiglio di Classe unitamente alla deliberazione demanda gli atti al Collegio Docenti per la ratifica del provvedimento adottato. In questo caso il Collegio docenti è a sua volta convocato entro sette giorni dalla delibera del Consiglio di Classe.

L'Organo Collegiale delibera sempre a maggioranza dei presenti, qualora intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dall'Organo Collegiale nel corso della seduta se espressamente lo richiede.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e/o alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – Altri aspetti conseguenti ai provvedimenti disciplinari

I danni arrecati ai beni della scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene i contatti con l'alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione

scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 – Impugnazioni e procedura

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Collegio Docenti, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari gravi comminate conformemente al codice disciplinare può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, contenente l'esposizione dei fatti e le proprie considerazioni inerenti all'accaduto, nonché ogni elemento ritenuto utile.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

La sanzione disciplinare, in caso di apertura di una procedura di ricorso, è sospesa sino al pronunciamento dell'Organo di Garanzia a meno che non ricorrano gravi motivi che impongano l'esecutività anche in pendenza di ricorso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.

L'organo si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

L'organo di Garanzia si esprime al massimo entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora non si esprima entro detto termine, la sanzione di primo grado si intende confermata.

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un altro soggetto, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

Le testimonianze sono rese a verbale.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, ferma restando la possibilità di convertire l'allontanamento in attività utili alla scuola.

Art. 8 – Organo di Garanzia interno

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- Un rappresentante eletto dagli studenti tra i rappresentanti di classe che eleggono anche un membro supplente;
- Un rappresentante eletto dai genitori tra i rappresentanti dei genitori;

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235 e succ. mod.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata dell'anno scolastico; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti in prima convocazione, mentre è valida in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli, non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Organo di Garanzia regionale

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria” può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

In merito alla composizione e procedura si applica l'art. 5 del DPR 249/1998 e succ. mod.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente Regolamento di disciplina viene pubblicato sul sito della scuola ai fini della sua consultazione.